



COMUNE  
DI CERVIA

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INNOVAZIONE**

*Approvato con delibera del C.C n.50 del 07/11/2013*



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INNOVAZIONE – BOZZA –**

L'Amministrazione comunale di Cervia persegue il fine di esplorare nuovi modelli di partecipazione Pubblico – Privato per individuare i bisogni prioritari di una città e quindi pianificare iniziative progettuali da realizzare.

A tal fine è istituita la *Consulta Comunale per l'Innovazione* che costituisce un momento istituzionale per creare un gruppo di lavoro, non gerarchico tra l'Ente Locale e i principali interlocutori operanti sul nostro territorio: politica, amministrazioni, imprese, associazioni e fondazioni.

La Consulta, rappresenta un gruppo di lavoro nell'ambito dell'innovazione e delle nuove tecnologie, dove l'Amministrazione comunale assume un ruolo di coordinamento dei vari portatori d'interesse (stakeholder), i quali potranno esprimere le idee, supportare iniziative da intraprendere e le diverse fasi progettuali, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei tempi stabiliti.

### **ART. 1 Obiettivi e finalità**

- 1) La *Consulta Comunale per l'Innovazione*, di seguito detta brevemente Consulta, si prefigge i seguenti obiettivi:
  - a) sviluppare, sostenere le attività in ambito dell'innovazione, favorendo lo sviluppo di relazioni organiche e continuative tra le varie organizzazioni e con le pubbliche istituzioni;
  - b) favorire una lettura costante, puntuale e precisa delle problematiche legate allo sviluppo tecnologico, di inserimento nel contesto cittadino, di sviluppo economico e turistico, con l'obiettivo di rappresentare un soggetto;
  - c) utile come veicolo di informazione e coinvolgimento delle diverse realtà locali;
  - d) sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità cervese sulle problematiche emergenti;
  - e) costituire un momento di incontro, discussione, scambio e arricchimento reciproco, oltre che occasione di progettazione comune di iniziative, occasioni formative, azioni unitarie da coordinare con scelte comuni;
  - f) porsi come elemento propositivo, anche attraverso l'elaborazione di iniziative e progetti specifici, rispetto alle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento al Comune di Cervia.
- 2) Tale organismo è referente diretto degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni relativamente all'ambito di pertinenza e per problemi di carattere generale che si possono riflettere sull'intero territorio comunale.

### **ART. 2 Composizione e nomina**

- 1) La Consulta è composta da vari enti, associazioni e operatori che operano sul territorio cervese come da elenco di seguito riportato:  
Ascom Confcommercio;  
Confesercenti;  
Confartigianato,  
CNA,  
Cooperativa Bagnini,  
CerviaTurismo,



Consulta del volontariato.....

Fa parte di diritto della Consulta un rappresentante della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

- 2) Ogni soggetto componente è rappresentato da un membro effettivo e da un eventuale supplente, precedentemente comunicato al Presidente della Consulta. I membri partecipano alle riunioni e alle attività della Consulta a titolo gratuito.
- 3) La Consulta può dotarsi di propri organismi interni qualora lo ritenga opportuno, al fine di agevolare o incentivare il proprio funzionamento in merito a particolari problemi o iniziative di interesse specifico.
- 4) Ogni eventuale sostituzione (membri effettivi o supplenti) dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente della Consulta.
- 5) Al soggetto che non partecipa senza giustificazione a tre incontri consecutivi, verrà inviato un richiamo formale, con l'invito a presentare adeguate motivazioni, pena la decadenza che verrà decretata dal Presidente della Consulta.
- 6) Agli incontri della Consulta possono essere invitate, senza diritto di voto nei casi di cui al successivo art.5, comma 8, altre organizzazioni, nonché soggetti privati operanti sul territorio.
- 7) In base agli argomenti previsti all'ordine del giorno possono partecipare, su invito del Presidente, altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale, di altri enti, associazioni e organismi.
- 8) Gli invitati partecipano alle riunioni a titolo gratuito e non votano le decisioni di cui all'art.5, comma 7, che vengono adottate dalla Consulta.

### **ART. 3 Deleghe**

- 1) Agli incontri della Consulta possono partecipare entrambi i rappresentanti (membro effettivo e supplente) di ciascun ente/associazione, fermo restando che in sede di votazione è riconosciuto un solo voto per ente/associazione.
- 2) In caso di assenza o impedimento da parte di entrambi i rappresentanti, può essere designato un delegato, facente parte della Consulta e con diritto di voto nei casi di cui all'art. 5, comma 7.
- 3) La delega deve essere presentata in forma scritta e consegnata, ad inizio incontro, al Segretario della Consulta.
- 4) Ogni membro non può ricevere più di una delega.

### **ART. 4 Presidente e funzioni di segreteria**

- 1) Presiede la Consulta, il membro che possiede la delega all'Innovazione tecnologica, o suo sostituto competente.
- 2) Il Presidente convoca le riunioni, le presiede, coordina i lavori, assicura la discussione, firma i verbali e provvede agli adempimenti conseguenti.
- 3) Le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente comunale specificamente preposto dall'Amministrazione.
- 4) La Segreteria in particolare predispone la convocazione delle riunioni, provvede all'inoltro delle stesse e dei verbali/documenti prodotti dalla Consulta, redige i verbali e cura il deposito degli atti.

### **ART. 5 Funzionamento della Consulta**



- 1) La Consulta si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per iniziativa del presidente o su proposta di almeno 1/3 dei componenti, fissando di volta in volta l'ordine del giorno.
- 2) E' facoltà del Sindaco convocare la Consulta per problemi di particolare importanza, anche in riunioni congiunte con altri Organi dell'Amministrazione.
- 3) La lettera di convocazione, che deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno, deve pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista e può essere trasmessa anche per via telematica, via fax, telefono, posta.
- 4) In casi particolari di necessità e urgenza la Consulta può essere convocata in altra forma e in tempi diversi, fermo restando un preavviso di almeno 5 giorni.
- 5) Le riunioni della Consulta sono valide purché sia rappresentata la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
- 6) In seconda convocazione le riunioni della Consulta sono valide indipendentemente dal numero dei presenti.
- 7) Le questioni di particolare rilevanza possono essere sottoposte a votazione su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti.
- 8) La eventuale votazione avviene a scrutinio palese per alzata di mano.

#### **ART. 6 Verbalizzazione e deposito atti**

- 1) A ogni incontro viene redatto in forma sintetica un verbale, nel quale sono specificate le associazioni/enti presenti, i delegati ove siano designati, gli invitati e lo svolgimento del dibattito per singolo argomento, con l'indicazione delle posizioni più rilevanti sui singoli interventi e delle modalità di espressione del voto nei casi di cui all'art. 5, comma 7.
- 2) Ove fosse effettuata una votazione, il verbale deve riportare esattamente quanti voti di consenso, dissenso, astensione sono stati espressi per ogni singola proposta messa ai voti.
- 3) Al verbale possono essere allegate dichiarazioni e/o documentazione varia (studi, ricerche, ecc.) che abbiano costituito argomento di discussione.
- 4) Prima dell'inizio dei lavori, si dà lettura del verbale della riunione precedente e se ne chiede la conferma.
- 5) I componenti effettivi o supplenti e gli invitati possono chiedere che vengano inserite correzioni. Una volta confermato, il verbale viene sottoposto al Presidente per la firma.
- 6) L'ordine del giorno e il verbale, completo degli allegati, vengono inviati in copia al Sindaco o suo delegato e agli enti che compongono la Consulta, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capi Gruppo Consiliari.
- 7) Tutta la documentazione della Consulta (avvisi di convocazione, verbali con relativi allegati, lettere inviate o ricevute) viene conservata a cura della Segreteria e messa a disposizione di ogni componente che ne faccia richiesta.

#### **ART. 7 Funzioni generali**

- 1) La Consulta può finanziare/eseguire/gestire progetti ed esercitare funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'innovazione tecnologica.
- 2) Può svolgere altresì attività di studio e di ricerca.
- 3) Allo scopo di permettere lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento delle competenze specifiche, la Consulta viene interpellata in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione per esprimere le proprie osservazioni circa gli interventi programmati in ambito dell'innovazione tecnologica.



- 4) La Consulta inoltre può:
  - a) essere Consultata per ulteriori provvedimenti a carattere generale;
  - b) inviare segnalazioni e intervenire su tutte le questioni che riguardano e attengono l'ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione);
  - c) avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio per l'assunzione di iniziative specifiche, che riguardano e attengono l'ICT.

#### **ART. 8 Competenze specifiche**

- 1) La Consulta ha specifiche competenze in merito al coordinamento, allo sviluppo e alla realizzazione di attività in ambito ICT proposte dagli enti ed organismi presenti sul territorio.
- 2) In particolare la Consulta deve:
  - a) esprimere alla Giunta, entro 40 giorni dalla richiesta, parere su programmi dell'Amministrazione che riguardano i campi di intervento dei soggetti costituenti la Consulta stessa;
  - b) esprimere parere sui piani e sulla programmazione delle politiche in ambito ICT;
  - c) sostenere, anche in collaborazione con la regione, iniziative di formazione, promozione e di aggiornamento rivolte a portatori di interessi locali (Stakeholder).

#### **ART. 9 Sede e dotazioni economico-strumentali**

- 1) La Consulta ha sede legale presso la Sede Municipale – Piazza Garibaldi, 1 - Cervia e la sede operativa negli spazi che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
- 2) Per la propria attività la Consulta potrà utilizzare le dotazioni strumentali dell'Ente previa opportuna comunicazione e concordando le modalità di utilizzo con il Sindaco o suo delegato e l'unità organizzativa di riferimento.

#### **ART. 10 Gruppi di lavoro e comitati**

- 1) La Consulta può istituire gruppi di lavoro e di studio, nonché comitati tecnici con compiti di analisi, programmazione e realizzazione di progetti, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite.
- 2) I componenti dei gruppi di lavoro sono nominati dalla Consulta stessa tra i membri effettivi e supplenti. Ai gruppi di lavoro e ai Comitati possono partecipare altre figure, in rappresentanza di enti pubblici o privati, associazioni, organismi, soggetti privati, etc., previa specifica deliberazione in merito.
- 3) I gruppi di lavoro e i comitati si organizzano autonomamente adottando le metodologie di intervento ritenute più opportune per il conseguimento degli obiettivi assegnati dalla Consulta.
- 4) I gruppi di lavoro prestano la loro opera in modo spontaneo personale e gratuito, fatto salvo nei casi in cui sia previsto il rimborso per le spese sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente definiti ed approvati dalla Consulta e per i quali siano state impegnate le relative risorse.
- 5) I gruppi di lavoro e i comitati presentano alla Consulta, nei termini dalla stessa preventivamente fissati, una relazione sull'attività svolta.



#### **ART. 11 Disposizioni finali e transitorie**

- 1) A seguito dell'approvazione del presente regolamento viene convocata entro 30 giorni la prima riunione della Consulta a cura del Sindaco o suo delegato nel corso della quale verrà confermato l'insediamento dei componenti effettivi e supplenti segnalati.
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi e allo Statuto del Comune di Cervia.
- 3) Ai sensi dell'art. 95, comma 3, dello Statuto comunale, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore alla data della esecutività della delibera consigliare di approvazione.